

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Il Parlamento europeo ha approvato la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la nuova direttiva sulla rendicontazione delle informazioni ESG che sostituisce la direttiva sulle DNF del 2014. Il provvedimento è stato approvato lo scorso 10 novembre, con 525 voti a favore, 60 contrari e 28 astensioni. La norma era stata presentata nell'aprile 2021 dalla Commissione ed ha, tra i punti cardine, quello di allargare notevolmente il campione di aziende soggette alla rendicontazione ESG obbligatoria. Queste norme, spiega sempre il Parlamento, affrontano le carenze della legislazione esistente in materia di divulgazione di informazioni non finanziarie (Nfrd), percepite come largamente insufficienti e inaffidabili. La CsrD introduce obblighi di rendicontazione più dettagliati sull'impatto delle imprese sull'ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, sulla base di criteri comuni in linea con gli obiettivi climatici dell'Ue. La Commissione adotterà la prima serie di norme entro giugno 2023. I nuovi obblighi di rendicontazione della sostenibilità dell'Ue, prosegue la nota, si applicheranno a tutte le grandi imprese, quotate o meno in Borsa. Anche le società extracomunitarie con attività sostanziali nell'Ue (con un fatturato superiore a 150 milioni di euro nell'Ue) dovranno adeguarsi. Anche le Pmi quotate in Borsa saranno coperte, ma avranno più tempo per adattarsi alle nuove regole. Per quasi 50.000 aziende nell'Ue, la raccolta e la condivisione di informazioni sulla sostenibilità diventeranno la norma, rispetto alle circa 11.700 aziende coperte dalle norme attuali.

La definizione di questa forma di rendicontazione diviene più esplicita anche nella sua definizione, ossia **“reporting di sostenibilità” che sostituisce quella di “reporting non finanziario”**. La sua applicazione si estende alle grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni europee, quotate e non quotate, oltre a tutte le società quotate; risultano escluse, invece, le micro-quotate.

Viene considerata “grande” un'impresa che supera, alla data del bilancio economico-finanziario, due dei tre seguenti criteri:

- 250 addetti medi annui;
- 20 milioni di euro di totale attivo;
- 40 milioni di euro di fatturato.

I nuovi parametri estendono il target di imprese europee interessate: si passa infatti dalle attuali 11mila a 49mila: in Italia parliamo di 4-5mila imprese, a fronte delle attuali 200 che predispongono la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria).

I gruppi saranno chiamati a produrre un report di sostenibilità consolidato, mentre una subholding risulta esentata se la sua controllante produce il documento, in accordo agli standard europei o a regole equivalenti, riconosciuti dalla Commissione europea.

Invece le filiali di gruppi non europei che operano in UE saranno soggette alla nuova normativa, se realizzano un fatturato che supera i 150 milioni di euro annui nel territorio europeo e, in questo caso, sono previsti degli standard specifici per il loro reporting di sostenibilità.

L'informativa va collocata in una sezione *ad hoc*, all'interno della Relazione sulla Gestione, divenendo così parte integrante del reporting aziendale.

Le regole per le PMI e i tempi di applicazione

Le Pmi non quotate possono compilare il report su base volontaria: i singoli governi nazionali dovranno pertanto valutare l'impatto dei nuovi standard sulle piccole e medie imprese e introdurre degli incentivi per favorirne l'adozione mentre, per quelle quotate - che rientrano nell'obbligo - sono previsti degli standard europei differenziati.

Alle Pmi che appartengono alla catena della fornitura può essere chiesto di produrre informazioni di sostenibilità dall'azienda capo-filiera, ma tale richiesta deve comunque rispettare gli specifici standard semplificati di reporting.

La prima scadenza è il 1 gennaio 2024 per le imprese che già compilano la dichiarazione non finanziaria (con primo report a inizio 2025), alla quale segue il 1 gennaio 2025 per le imprese che non producevano già la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) ma che ricadono nell'ambito della nuova normativa CSRD (con primo report a inizio 2026).

Il 1 gennaio 2026 è, invece, la data di riferimento per le Pmi quotate che rientrano nella CSRD (con primo report a inizio 2027). Per questa fattispecie è possibile non applicare la nuova normativa per due anni e, pertanto, spostare il primo report a inizio 2028, con obbligo di illustrare la ragione di tale scivolamento (opt-out option).

La data del 1 gennaio 2026 interessa anche le istituzioni creditizie piccole e non complesse e anche le assicurazioni "captive", con primo report a inizio 2027.

Il 1 gennaio 2028 è, infine, la data relativa alle filiali di imprese extra-UE che rientrano nella CSRD e, di conseguenza, con primo report a inizio 2029.

Contenuti, standard di rendicontazione e formato elettronico

Il report dovrà rendicontare i capitali intangibili - intellettuale, umano, sociale e relazionale - internamente generati e non inclusi nello stato patrimoniale. Nello stesso devono essere inserite anche le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sui vari aspetti di sostenibilità e sul modo in cui questi ultimi influiscono sull'andamento dell'azienda, sulla base di specifici Kpi, mentre il formato con cui comunicare le informazioni di sostenibilità sarà in Xhtml e Xbrl, come già in uso per la rendicontazione economico-finanziaria.